

STATUTO

**"A.C.L.I. - COOP. SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE"
O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MIRANO VE VIA MIRANESE 98/N

Numero REA: VE - 187566

Codice fiscale: 01922320278

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-12-2016 - Statuto completo	2
--	---

ID: 134248572

ALLEGATO "A" AL N. 1443 DI RACC.

ALLEGATO "F" AL N. 14585 DI RACC.

20/10/2016

Allegato A

STATUTO TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - E' costituita, la società cooperativa di solidarietà sociale "ACLI COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" o.n.l.u.s.. La Cooperativa potrà istituire, su delibera del consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane, alla Federsolidarietà, alla Confcooperative Unione Provinciale di Venezia.

La cooperativa ha sede nel Comune di Mirano (Ve).

Presso la sede sociale si intende eletto il domicilio di ogni socio.

Art. 2 - La società ha la durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, fatto salvo il diritto di recesso dei soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.

Lo scopo principale che la cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi sociosanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lettera a) della legge n. 381/91.

La cooperativa è promossa dalle ACLI provinciali di Venezia e si propone come esperienza di solidarietà riferita alla crescita e alla partecipazione di persone con svantaggio personale e sociale alla vita della realtà locale. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del Movimento Cooperativo Mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale del veneziano, in particolare nell'ambito delle Aziende Ulss di Mirano e Venezia del padovano e del trevigiano, mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa.

A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.

Art. 4 - Considerato lo scopo mutualistico, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

a) l'erogazione di prestazioni sociosanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o

ID: 134248572

20/10/2016

ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore delle persone con disabilità psicofisica, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento, degli anziani ed inabili adulti, sia direttamente che in esecuzione di contratti d'appalto e di convenzioni in generale con enti pubblici o privati;

b) gestire centri socio riabilitativi ed educativi diurni al fine di rendere possibile una vita di relazione a persone permanentemente disabili;

c) costituire e gestire centri residenziali rivolti a disabili che, a causa di particolari situazioni familiari, necessitano di assistenza continuativa o occasionale;

d) l'organizzazione di gruppi finalizzati alla prestazione di servizi socio-assistenziali ed educativi (assistenza domiciliare, comunità, alloggio, soggiorni climatici, centri educativo occupazionali diurni, asili nido, centri per l'infanzia, centri estivi, sostegno scolastico, attività di animazione e ricreative;

e) la gestione dei servizi socio-sanitari;

f) di offrire, tramite i propri soci, assistenza a domicilio agli anziani, handicappati, emarginati anche in caso di degenza presso ospedali, casa di cura, di soggiorno e luoghi di villeggiatura;

g) di gestire servizi, tramite i propri soci di assistenza e baby-sitting ai bambini, in forme domiciliari o socializzate, garantendone la salute, igiene e sicurezza, la prevenzione, condividendo le responsabilità anche pedagogiche ed educative dei genitori;

h) di promuovere e gestire corsi di formazione culturale, sociale e professionale, lezioni conferenze, senza scopo di lucro, per incentivare la competenza tecnica dei propri soci e favorire anche la migliore collaborazione dei membri del nucleo familiare ove sono chiamati ad operare e di volontari che prestino il loro aiuto nei servizi sociali.

i) l'organizzazione di centri di lavoro finalizzati alla produzione e alla commercializzazione, sia al minuto che all'ingrosso di oggetti artigianali in cuoio, falegnameria e similari, tessitura, ceramica, legatoria;

l) l'organizzazione di gruppi finalizzati alla gestione di attività e strutture culturali e del tempo libero quali impianti e manifestazioni sportive, strutture turistiche, musicali, teatrali e cinematografiche ecc., la gestione di servizi di segreteria, hostessaggio e stampa per convegni;

m) l'assunzione di appalti per l'esecuzione di lavori e la fornitura di servizi a favore di privati e di enti pubblici riguardanti interventi per la difesa dell'ambiente, la manutenzione e impianto di aree verdi, il giardinaggio, pulizie generali o speciali, manovalanza e facchinaggio con mezzi propri e per conto terzi, l'assemblaggio per conto terzi di semilavorati di vario genere, disboscamento, taglio e raccolta legna, imbiancatura e tinteggiatura interni, rilegatura libri e incorniciatura, servizi di elaborazione dati per conto terzi;

n) conduzione di attività del settore della zootecnica minore (cunicoltura, avicoltura, ecc.) e dell'agricoltura (orticoltura, florovivaismo, e altre colture specializzate, in serra e a campo aperto, ecc.).

Le attività ed i servizi sopra descritti, nonché la commercializzazione dei prodotti lavorati o trasformati, si intendono rivolti sia a soci che a non soci, nel rispetto delle vigenti norme in materia d'esercizio e richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro e per sola esposizione esemplificativa:

- assumere interessenza e partecipazione, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

- dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito,

- concedere avalli bancari, fidejussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli Enti cui la cooperativa aderisce.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed

ID: 134248572

20/10/2016

effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

La Cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 - Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci lavoratori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- 2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;
- 3) soci fruitori, persone fisiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, associazioni ed enti nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa o che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, terzo comma, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo, nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile. I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo

ID: 134248572

20/10/2016

essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 9 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 10 del presente statuto:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi;
- d) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;
- c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute; l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) per l'aspirante socio volontario è richiesta anche una dichiarazione in cui si attesti che l'attività sarà prestata gratuitamente;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli del titolo VII del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

ID: 134248572

20/10/2016

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

-del capitale sottoscritto;

-dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

-per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

-per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il Consiglio di Amministrazione farà decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5, per tutte le categorie di soci;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che siano inerenti il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di 30 giorni, se non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) il socio lavoratore che abbia cessato il rapporto di lavoro per qualsiasi causa e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;

ID: 134248572

20/10/2016

e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o deserti senza giustificato motivo espresso in forma scritta due assemblee consecutive.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 12 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente liberate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art.13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 secondo e terzo comma del codice civile.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10, lettere b), c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO QUARTO

SOCI FINANZIATORI

Art. 15 (Soci sovventori)

Fermo restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

ID: 134248572

20/10/2016

Art. 16 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 500,00 (cinquecento e zero centesimi) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a numero dieci.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 17 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 22.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito, e in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione;
- l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- il termine minimo di durata del conferimento;
- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;

Al socio sovventore sono attribuiti i voti nelle assemblee della società secondo il versamento del capitale sociale, come segue:

- 1 (un) voto fino a euro 5.000,00 (cinquemila e zero centesimi);
- 2 (due) voti fino a euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi);
- 3 (tre) voti fino a euro 15.000,00 (quindicimila e zero centesimi);
- 4 (quattro) voti fino a euro 20.000,00 (ventimila e zero centesimi);
- 5 (cinque) voti oltre euro 30.000,00 (trentamila e zero centesimi).

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 19 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità

TITOLO IV

ID: 134248572

20/10/2016

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni ciascuna di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti di legge
- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci deceduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;
- dalla riserva straordinaria;
- da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Ai sensi dell'art. 2346 del codice civile la società esclude l'emissione dei certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione al libro dei soci.

Ciascun socio non può detenere un numero di quote superiori ai limiti fissati dalla legge.

Art. 21 (Riserve)

Le riserve, salvo quella di cui alla precedente lettera d) sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 22 (Pegno o vincoli o alienazione delle azioni)

Le azioni dei soci cooperatori, volontari e sovventori non possono essere sottoposte a pegno o vincoli o essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Art. 23 (Acquisto azioni proprie)

Gli amministratori possono, ai sensi dell'art. 2529 del Codice Civile e nei limiti ivi previsti, acquistare o rimborsare azioni dei soci.

Art. 24 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
 - b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
 - c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
 - d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
 - e) ad eventuale remunerazione, dei soci sovventori della cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal presente statuto;
 - f) ad integrazione salariale da decidere in sede di assemblea.
- g) la restante parte a riserva straordinaria e alle riserve di cui alla lettera f) dell'art. 20.

Art. 25 (Ristorni)

ID: 134248572

20/10/2016

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ritorno a favore dei soci prestatori e fruitori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. Detto importo dovrà essere devoluto esclusivamente mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 26 - Sono organi della società

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente.
- d) il Collegio dei Sindaci se nominato;
- e) L'organo di controllo contabile, se nominato.

Art. 27 (Assemblee)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, inviata a ciascun socio almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita, in forma totalitaria, quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia ciascuno degli interventi può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 28 (Funzioni dell'Assemblea)

L'assemblea ordinaria:

- 1 - approva il bilancio e destina gli utili;
- 2 - delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 18, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3 - procede alla nomina degli amministratori;
- 4 - procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- 5 - determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
- 6 - approva i regolamenti interni;
- 7 - delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 8 - delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 23.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

ID: 134248572

20/10/2016

- le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'art. 33 del presente statuto;
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

L'attribuzione all'organo amministrativo di deliberare che per legge spettano all'assemblea, di cui all'art. 33 del presente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Art. 29 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Art. 30 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 31 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione, così pure i soci persone giuridiche.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 18, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o sindaco.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 5 soci.

Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 33 (Consiglio di Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e

ID: 134248572

20/10/2016

scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; non possono rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi superiori a quello previsto dalla legge.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Art. 34 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge.

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- b) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- c) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- d) l'ammissione di nuovi soci;
- e) le determinazioni in ordine al recesso dei soci;
- f) l'autorizzazione alla cessione delle azioni dei soci;
- g) la decisione in ordine all'esclusione dei soci;
- h) le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il consiglio, con delibera di istituzione degli organi delegati, determina gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.

Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare in ogni tempo le deleghe.

Ogni 120 (centoventi) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

Art. 35 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica (se nominati).

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto della riunione.

ID: 134248572

20/10/2016

verbalizzazione;

4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 36 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 37 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso se determinato dall'assemblea.

La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale (se nominato). L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 38 (Rappresentanza)

La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione e, nei limiti dei poteri conferiti, ai consiglieri muniti di delega.

Art. 39 Violazioni imputabili all'Organo Amministrativo.

La società si assume (fermo il disposto dell'art. 7 della Legge 24 novembre 2003 n. 326), ai sensi dell'art. 11 sesto comma del D.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni o degli enti che gestiscono tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della società, siano essi Amministratori o terzi all'uopo delegati, commettono nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri. Tale assunzione è valida nei casi in cui la violazione sia stata commessa senza dolo ed è in ogni caso esclusa ai sensi di legge, quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società e nei casi di particolari gravità.

Art. 40 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge.

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 41 (Controllo contabile)

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato

ID: 134248572

20/10/2016

ai sensi dell'art. 2409 *bis* comma primo del codice civile.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 42 (Clausola di Conciliazione)

Ogni controversia che dovesse insorgere tra la società e i singoli soci, o tra i soci medesimi, in relazione all'interpretazione, all'applicazione e alla validità dell'atto costitutivo e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale sarà sottoposta a un tentativo di conciliazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del D.lgs. 5/2003 ora normato dal d.d.m. 23/2004 n. 222-223, presso l'organismo promosso da Concooperative, ove costituito, o altro Ente abilitato.

Art. 43 (Clausola Arbitrale)

Qualora la conciliazione non abbia a produrre nessun effetto sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 43, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari;
- c) le controversie da amministratori, liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 44 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila e zero centesimi). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del c.p.c.;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Concooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, primo comma del D. Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D. Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.

Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 45 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno

ID: 134248572

20/10/2016

della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 46 (Liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 47 (Liquidazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del presente statuto;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 48 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 49 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la cooperativa:

- (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

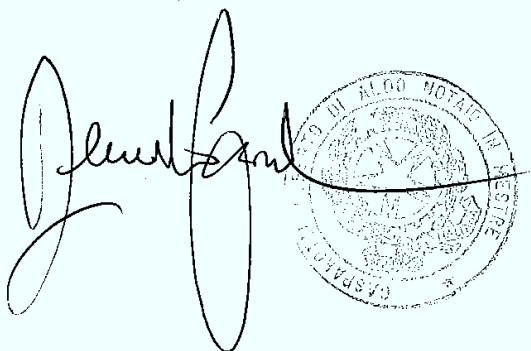
Art. 50 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del codice civile, si applicano in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni.

"Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese"

ESTRATTO

Io sottoscritto dott. Alberto Gasparotti Notaio in Mestre, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Venezia certifico che la presente copia per estratto, contenuta in n.ro 14 (quattordici) facciate di n.ro 7 (sette) fogli, è conforme all'allegato "F" dell'atto da me notaio ricevuto in data 21 ottobre 2016 al n.ro 31034 di Repertorio e n.ro 17595 di Raccolta, registrato a Venezia2 il giorno 25 ottobre 2016 al n.13281 serie 1T.
Venezia-Mestre, Calle del Sale n.2, 27 (ventisette) dicembre 2016 (duemilasedici).

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Alberto Gasparotti', written over a circular notary seal. The seal is embossed and contains the text 'ALCO NOTARILE IN MESTRE' around the perimeter and 'GASPAROTTI' at the bottom. The signature is written in a cursive style.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese, in termini utili di registrazione.

Esente da imposta di bollo ai sensi del D.L. 24 gennaio 2012 n.1 convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012 n.27.